



Raccolta FAQ 4.0 PER LOGISTICA MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO 2021

1. La normativa prevede che il credito d'imposta sia goduto in 3 quote annuali di pari importo. E' possibile godere il credito in un periodo più lungo?

R.: Sì, nel caso in cui un'azienda non riesca a sfruttare tutto il credito di competenza dell'anno può portare tale credito all'esercizio successivo. Le 3 quote annuali di pari importo devono essere intese come periodo minimo.

2. Ho visto un fabbricante di PLE certificare la possibilità del proprio bene ad essere interconnesso, in quanto assimilato ad uno dei beni per i quali non è necessario l'invio di part program, è corretto? Di fatto assimilava il proprio bene ad un bene materiale non programmabile, in quanto destinato a fare una specifica operazione.

R.: la circolare che ammette che per alcuni beni non sia richiesto l'invio di istruzioni e/o part program è applicabile unicamente a macchine progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, che non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza temporale e/o logica delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo. Non è certamente il caso della PLE, che per sua natura deve essere ogni volta movimentata secondo esigenze diverse. In sintesi, per le PLE non è corretto applicare questa deroga.

3. E' necessario che diverse tipologie di attrezzature (esempio gru a torre, escavatore, mulletto) siano interconnessi al sistema informatico di fabbrica scambiando i dati su un'unica piattaforma di gestione o è possibile gestire diverse tipologie di attrezzature tramite dei gestionali dedicati?

R.: La normativa non richiede che le diverse tipologie di attrezzature siano interconnesse ad un unico sistema gestionale. La congruità e la coerenza dell'interconnessione devono essere valutate secondo le esigenze aziendali, tenendo sempre presente che l'azienda deve dare evidenza che i beni siano effettivamente utilizzati in logica 4.0

4. Alcuni esempi riportati nel position paper per i sistemi di sollevamento lasciano intendere un comportamento completamente automatico del sistema. E' possibile che si soddisfino i requisiti 4.0 anche solo inviando istruzioni sulla sequenza delle prese in carico da farsi, istruzioni che verranno lette e messe in atto da parte dell'operatore che guida il sistema di sollevamento?

R.: Come specificato nel position paper, l'invio di istruzioni sulla sequenza di prese in carico ad un display collocato sul carrello non permette di soddisfare il requisito di interconnessione con caricamento da remoto di istruzioni.

5. Sistemi di spostamento di materiali come piccoli carrelli robotizzati che si spostano in autonomia (guida automatica) negli spazi della fabbrica tra diverse postazioni, caricati manualmente e "inviati" alla destinazione, sono da considerare beni del gruppo 1 o anche come gruppo 3 voce "sistemi per il sollevamento e la traslazione..." e quindi senza la necessità dei 5+2 requisiti?

R.: I sistemi di supporto all'ergonomia di cui al gruppo 3 svolgono unicamente azioni di sollevamento e traslazione, non di vero e proprio spostamento logistico. I carrelli robotizzati a cui si fa riferimento nella domanda rientrano nella medesima categoria dei carrelli elevatori e devono pertanto rispettare i 5+2 requisiti.

6. L'importo del veicolo targato della piattaforma aerea rientra nel volume d'investimento e pertanto nell'agevolazione 4.0?

R.: Si rimanda per analogia alle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate relative a quesiti riguardanti autobetoniere (risposta n. 544 del 12/11/2020 - <https://www.i4punto0.it/documents/view-document/92>) e autocompattatori per raccolta rifiuti (risposta n. 542 del 12/11/2020 - <https://www.i4punto0.it>).

it/documents/view-document/91). In entrambe le risposte l'Ade precisa che l'agevolazione fiscale può applicarsi agli investimenti limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d. Direttiva Macchine; vale a dire, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro".

7. L'interconnessione di un carrello elevatore M2M è limitabile ai sistemi anticollisione con gli altri mezzi o alla trasmissione della posizione mediante GPS o è un requisito fondamentale il fatto che debba comunicare con altre macchine (ad esempio shuttle montati nelle scaffalature). Rispetto alle scaffalature, come è opportuno che il carrello si integri con il sistema di stoccaggio dei pallet.

R.: Come specificato nel position paper, l'interconnessione limitata ai sistemi anticollisione non è sufficiente per garantire il rispetto dei 5+2 requisiti. Il position paper chiarisce che per rispettare i requisiti non è necessario che il carrello comunichi con altre macchine, tale comunicazione può essere uno dei modi di rispettare il requisito di integrazione automatizzata, ma ve ne sono anche altri. Allo stesso modo, non esiste un modo solo di integrare carrelli e sistemi di stoccaggio dei pallet. Ogni azienda, in funzione dei propri sistemi logistici e informativi individuerà la soluzione più idonea ai propri processi e tale da soddisfare i requisiti

8. Se ho una scaffalatura a tunnel ed acquisto una sola navetta che posiziona in diverse posizioni con il carrello per movimentare di volta in volta il materiale immagazzinato, la scaffalatura è tutta considerata 4.0?

R.: Se la navetta posizionata sul corridoio corretto è in grado di individuare la posizione del materiale e di muoversi in autonomia verso tale posizione il bene è conforme ai requisiti.

9. Buongiorno, fanno parte di queste innovazioni e agevolazioni quelle scaffalature che sono servite da robot che portano a postazioni prestabilite per la smista, per intenderci tipo Amazon ?

R.: Come precisato nel position paper, le scaffalature non sono di per sé agevolabili. Sono beni agevolabili i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Si intendono, per esempio, magazzini automatici asserviti da traslo-elevatori o mini-loaders e software WMS per la gestione delle missioni in/out; i sistemi di selezione, prelievo e deposito automatico controllati da software di gestione e/o il controllo delle scorte e dei punti di riordino. Ovviamente le scaffalature relative a tali sistemi si intendono incluse nell'agevolazione.

10. Il position paper AISEM ha valore legale e può essere utilizzato in caso di controversia ad esempio con l'agenzia delle entrate?

R.: No, il position paper è un documento che riassume le considerazioni riportate in varie circolari MISE e dell'Agenzia delle Entrate e ne fornisce un'interpretazione, ma non ha valore legale.

11. Agenzia delle Entrate: quando scatta la prescrizione per le verifiche sui benefici fiscali?

R.: Al momento non risulta vi sia una normativa specifica, pertanto vale la regola generale, tenuto conto che l'iperammortamento (anni 2017, 2018, 2019) viene utilizzato per minimo 6 anni, mentre il credito d'imposta in almeno 5 anni e il credito d'imposta 2021 in almeno 3 anni.

12. Vorrei sapere se un carrello elevatore NON AGV al quale viene applicato un dispositivo come quelli che molte aziende oggi propongono, capace di interconnettere il carrello NON con i server di fabbrica ma di fare telediagnosi o capaci di gestire alcune condizioni di sicurezza,

possono assoggettarsi ad industria 4.0, o se al contrario come penso, non siano questi dispositivi sufficienti a poter usufruire dei benefici 4.0.

R.: Come chiarito dal position paper, le soluzioni indicate nella domanda non sono sufficienti a garantire il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso ai benefici fiscali.

13. Un bene concesso a noleggio a lungo termine (carrello elevatore, gru mobile, piattaforma elevatrice etc.) con accessori industria 4.0 rientra nell'agevolazione?

R.: La circolare 4/E del 30 marzo 2017 specifica chiaramente che sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante, a condizione che l'attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l'oggetto principale dell'attività di tale soggetto.

14. Se in un carrello elevatore installo un dispositivo che remotizza le informazioni di posizione del carrello stesso, e offre sistema di anticollisione, ma non comunica con il gestionale dell'azienda, per informazioni di picking o altro, ha i requisiti 4.0?

R.: Il requisito n. 2 richiede che il carrello riceva istruzioni o part program da un sistema gestionale interno. Quindi il sistema descritto non sembra avere le caratteristiche adeguate per rispondere ai requisiti.

15. In caso di retrofit di una gru mobile, si può godere degli incentivi? Come funzionano in questo caso?

R.: Non è possibile fornire una risposta univoca alla domanda senza conoscere ulteriori elementi riguardanti le caratteristiche della gru mobile e del cosiddetto retrofit. In generale, se con retrofit si intende l'utilizzo di dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati, e se la gru mobile è stata acquisita successivamente al 1° gennaio 2017, è possibile recuperare una parte del costo della gru mobile. E' tuttavia necessario valutare caso per caso.

16. Il noleggio a breve termine di un carrello rispetta i requisiti 4.0? Se una flotta di carrelli di mia proprietà a noleggio da diversi clienti mi invia dati sull'utilizzo e notifiche che fanno partire attività di assistenza e manutenzione i requisiti sono rispettati?

R.: Per una flotta di carrelli a noleggio è possibile che tutti i carrelli siano interconnessi ad un sistema gestionale del soggetto noleggiante. Occorre tuttavia ricordare che è necessario rispondere al requisito n. 2 che prevede che ai carrelli siano inviate istruzioni e/o part program.

17. Retrofit su gru mobile acquistata prima del 2016. Possibile accedere ai benefici e se si, su cosa?

R.: In questo caso il beneficio fiscale si limiterà ai soli dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati, a condizione che la gru mobile con tali dispositivi risponda ai 5+2 requisiti.

18. Quali sono le differenze tra interconnessione e remotizzazione? sistemi web service non possono assolutamente essere considerati interconnessione?

R.: L'interconnessione prevede il dialogo tra un sistema informativo aziendale (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto etc.) e la logica programmabile della macchina interconnessa. La remotizzazione prevede unicamente di accedere da remoto alla consolle di controllo della macchina, situazione in cui è sempre l'operatore che controlla le azioni della macchina. Se per sistemi web service si intende sistemi di remotizzazione della macchina p.es su tablet o

smartphone, questi non rispondono al requisito di interconnessione.

19. Una gru a ponte con un datalogger (in grado di memorizzare manovre e tempi di ciclo gru) e un PLC connesso costantemente ai drive (inverter che pilotano i movimenti della gru), il quale acquisisce dati e misurazioni atte a monitorare lo stato del carro ponte ed è connesso al Datalogger dal quale acquisisce tutti i dati in esso contenuti e ne può modificare alcuni, quali le soglie di intervento per modificare il carico. potrebbe rientrare in 4.0?

R.: La soluzione prospettata non sembra rispettare il requisito di interconnessione in quanto non si comprende con quale sistema gestionale sia interconnessa la gru a ponte e quali istruzioni e/o part program siano inviati alla gru a ponte.

20. Il carrello elevatore concesso a noleggio a lungo termine con accessori industria 4.0 rientra nell'agevolazione?

R.: Se acquisto in leasing una flotta di carrelli elevatori posso noleggiare a lungo termine la stessa in 4.0. si veda la risposta n. 13.

21. Devo valutare i requisiti di una gru dotata di modem GPS accessibile da remoto mediante un portale web, da cui un operatore può monitorare le attività (posizione, sensori di sicurezza, carichi) e da cui è possibile azionare il blocco delle manovre idrauliche (bidirezionalità). La gru non è automatica o semiautomatica, necessita di un operatore, può però essere radiocomandata. La fabbrica non ha un sistema informatico che dialoghi direttamente con la macchina o con il portale. Questa modalità di gestione è sufficiente al rispetto del secondo e terzo requisito obbligatorio relativo alla interconnessione al sistema di fabbrica?

R.: La soluzione prospettata non risponde ai requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata.

22. Un piccolo magazzino di ortofrutta compra un carrello elevatore frontale con pacchetto connect base, può usufruire del credito.

R.: Esistono molti pacchetti di connettività per i carrelli elevatori, con molti nomi commerciali, e non è possibile esprimere una valutazione senza una approfondita analisi. Un pacchetto di connettività generico non assicura il rispetto dei requisiti I4.0. Ogni pacchetto di connettività deve essere analizzato nel concreto per le caratteristiche intrinseche, valutando se tale pacchetto contribuisce a garantire interconnessione con caricamento da remoto di istruzioni e integrazione automatizzata.

23. Un carro ponte che per prelevare dei blocchi di marmo posizionati in un punto dello stoccaggio con coordinate x,y, ma che ci va guidato dall'operatore, può essere considerato ammissibile?

R.: Le indicazioni fornite non permettono di comprendere le caratteristiche del bene. Si ricorda che il carro ponte deve essere interconnesso ad un sistema informativo e che da tale sistema deve ricevere istruzioni e/o part program.

24. Un sistema di sollevamento dotato unicamente di telediagnosi o telemanutenzione può accedere alle agevolazioni fiscali 4.0?

R.: No, la categoria delle macchine e apparecchi di sollevamento può accedere al credito d'imposta 4.0 solo se rispetta i 5 requisiti obbligatori e 2 dei 3 requisiti aggiuntivi. In particolare, la macchina deve essere interconnessa e poter ricevere istruzioni da un sistema di fabbrica, e deve essere integrata in modo automatizzato con il sistema logistico.

25. Una gru acquistata nel 2020 con una configurazione che non permette l'interconnessione bidirezionale, viene successivamente dotata di hardware e software che la rendono conforme. Entro quanto tempo deve essere effettuata l'installazione del nuovo kit idoneo per beneficiare degli incentivi di Industria 4.0?

R.: Non vi sono limiti di tempo per l'interconnessione, ma si suggerisce di effettuarla entro il triennio nel quale è attualmente possibile godere del credito d'imposta per i beni di nuova acquisizione.

26. Quale aliquota si applica nel caso precedente: quella relativa all'anno di acquisto o quella in vigore al momento dell'interconnessione?

R.: Vale sempre la disciplina e l'aliquota in vigore al momento dell'acquisizione del bene.

27. Per il credito di imposta occorre indicare in fattura che il bene è agevolabile ai sensi dell'art.1 cc.184-197 Legge n. 160/2019, come ci si deve comportare per un kit di retrofit?

R.: Se ci si riferisce al caso precedente, si dovrà indicare in fattura l'analogo riferimento alla legge di bilancio 2021.

28. Come deve comportarsi il cliente che ha acquistato il bene conforme a Industria 4.0 per completare il processo e beneficiare degli incentivi?

R.: È opportuno ricordare che il bene non è di per sé conforme ai requisiti Industria 4.0, ma solo se interconnesso al sistema informativo del cliente ed effettivamente utilizzato secondo il paradigma Industria 4.0. Il cliente deve verificare che siano soddisfatti i 5+2 requisiti previsti, e se il bene ha un valore superiore a 300.000€ deve chiedere una perizia o una attestazione di conformità. Se il bene ha un valore inferiore al valore indicato può redigere una dichiarazione di conformità a firma del legale rappresentante. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, utilizzando il modello e le modalità che saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale del Ministero.

29. Una gru dotata di una configurazione che non permette l'interconnessione bidirezionale viene successivamente modificata, dotandola di hardware e software che la rendono conforme. L'intervento prevede l'utilizzo di componentistica di terze parti e non è gestito dal costruttore ma da un rivenditore. Quali impatti vi sono sui requisiti I4.0?

R.: Ogni volta si modifica la configurazione di una macchina è necessario effettuare nuovamente la valutazione dei rischi, e ove hardware e software modifichino le condizioni di sicurezza definite dal costruttore, è necessario effettuare una valutazione complessiva dei requisiti di sicurezza e apporre nuovamente la marcatura CE del prodotto.

30. È possibile godere dell'incentivo fiscale nel caso di retrofitting di magazzini automatici già esistenti?

R.: Sì, la legge 11 dicembre 2016, n. 232 include nell'allegato A i dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti. La circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 30 marzo 2020 specifica inoltre che: Per dispositivi, strumentazione e componentistica, si intendono anche package e componenti di impianto purché assicurino che la macchina o l'impianto oggetto di ammodernamento rispettino, grazie all'ammodernamento, le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche (riportate di seguito). Inoltre, si specifica che, nel caso di revamping di un impianto consegnato prima del 2017, godono del beneficio fiscale i soli beni in oggetto (i dispositivi, la strumentazione e la componentistica compresi package e componenti di impianto) e non l'intero impianto ammodernato.

31. La definizione di un sistema intralogistico richiede un notevole impegno di progettazione, che coinvolge anche molte risorse dell'azienda cliente. È possibile inserire questi costi nei costi dell'investimento?

R.: I costi di progettazione esecutiva direttamente imputabili alle opere possono essere imputati all'investimento tecnologico, e godere quindi del medesimo incentivo fiscale. I costi per la revisione dei processi logistici, dei lay-out, dell'organizzazione e tutti i costi progettuali non direttamente imputabili ai beni acquisiti possono essere considerati costi per innovazione e godere del beneficio del credito d'imposta innovazione per progetti di trasformazione digitale

32. Spesso la messa in opera di un sistema intralogistico richiede tempi molto lunghi. Che impatto ha il tempo di realizzazione sugli incentivi fiscali?

R.: la legge di bilancio 2021 prevede che gli investimenti realizzati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2022 possano godere del credito d'imposta al 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti realizzati successivamente, fino al 30 giugno 2023, le aliquote sono ridotte rispettivamente al 40, 20 e 10%. Il momento di "esecuzione dell'investimento" coincide con la consegna del bene nel caso di acquisto, mentre per progetti complessi con contratti di appalto i costi di competenza si considerano sostenuti, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

33. L'estensione di un impianto automatico già esistente e conforme ai requisiti 4.0?

R.: Qualora sia possibile per le caratteristiche dell'impianto esistente, potrebbe essere richiesto l'allungamento delle corsie di scorrimento di un sistema shuttle o di una scaffalatura servita da un trasloelevatore. Sia nel caso in cui si tratti di sola scaffalatura, o di aggiunta di traslo o di shuttle, l'attività è di fatto una integrazione di un magazzino già interconnesso ed è corretto riferirsi alla normativa 4.0. Analogamente, prevedendo una estensione dell'impianto che implica la realizzazione di nuove strutture con macchine dedicate, è possibile rientrare nei requisiti 4.0.

34. Quale è la modalità con cui devono essere effettuati gli adempimenti? Quale è la modalità con cui devono essere effettuati gli adempimenti?

R.: Per beni con un costo fino a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione di atto notorio da parte del legale rappresentante dell'impresa. Per beni di costo superiore a 300.000 euro, è necessaria una perizia tecnica semplice (non più giurata) da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all'albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato. L'attestazione deve essere fatta per il singolo bene, non vale una attestazione unica per tutti i beni acquistati nell'anno.

35. Quali sono gli adempimenti formali che l'azienda deve compiere per accedere alle agevolazioni fiscali?

R.: Gli adempimenti formali introdotti dalla legge di Bilancio 2020 per l'accesso alle agevolazioni 4.0 prevedono:

- Obbligo di attestazione di conformità o perizia per investimenti superiori a 300 mila euro;
- Comunicazione al MISE da parte delle imprese che decidono di avvalersi del beneficio fiscale (non vinco-

lante per l'accesso al credito di imposta). Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile, saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale;

- Obbligo di conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la revoca del beneficio. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere l'espreso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 della legge n. 178 del 30/12/2020.

36. Chi sono i soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità o della perizia obbligatorie per investimenti superiori a 300.000€?

R.: I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali. I soggetti abilitati al rilascio dell'attestazione di conformità sono gli organismi accreditati secondo una delle seguenti norme: UNI CEI EN ISO/IEC 17021, UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Si ricorda che ai fini di legge, perizia e attestazione sono assolutamente equivalenti.

37. Quali sono i rischi che l'impresa deve valutare prima di procedere con l'interconnessione? E' possibile che soggetti non autorizzati possano conoscere i dati di produzione o compiere azioni non autorizzate sulla macchina? In che modo l'azienda si può proteggere da questi rischi?

R.: Interconnessione, integrazione logistica, telediagnosi e monitoraggio delle condizioni di funzionamento sono funzionalità che per loro natura richiedono collegamenti della macchina verso l'esterno, e pertanto introducono rischi relativi alla sicurezza dei dati e delle informazioni. Prima di effettuare l'interconnessione l'azienda dovrebbe effettuare una corretta valutazione dei rischi e dotarsi di tecnologie adeguate per la protezione da attacchi informatici, nonché prevedere che i propri fornitori connessi alle macchine (es. azienda che effettua la telediagnosi) siano dotati di adeguati sistemi di protezione. La legge di bilancio prevede agevolazioni per l'acquisto di software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cyber-security).

38. Ho acquistato un bene I4.0 che possiede tutti i requisiti, ma al momento non intendo interconnetterlo. Posso accedere alle agevolazioni fiscali?

R.: L'agevolazione fiscale I4.0 richiede il rispetto dei requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata. Se il bene è stato acquistato in uno dei periodi previsti dalla legge, potrà accedere al relativo incentivo (iperammortamento o credito d'imposta con relative aliquote) anche in un secondo momento, ma sempre a condizione che sia interconnesso. La Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 precisa: "Come più volte ricordato, per la fruizione dell'iperammortamento non è sufficiente l'acquisizione e la semplice messa in funzione di un bene strumentale (nuovo) rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016, essendo necessario che il



in collaborazione con



AISEM ANIMA

VIA A. SCARSELLINI 13 - 20161 MILANO IT

TEL. +39 0245418.500

FAX +39 0245418.545

AISEM@ANIMA.IT - WWW.AISEM.IT